

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1245

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori FIEROTTI, SILIQUINI, DEGAUDENZ,
CUSIMANO, NAPOLI, CORMEGNA, GARATTI e PORCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1994

—————

Assemblea per la nuova Costituzione della Repubblica italiana

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il dibattito sulle grandi riforme si sta sviluppando con particolare intensità in questo ultimo anno, senza finora portare a chiare scelte. In atto si confrontano due linee di pensiero: quella che vuole procedere verso taluni aggiustamenti e adattamenti della vigente Carta costituzionale tenendo conto, tra l'altro, del nuovo sistema elettorale maggioritario (anch'esso a nostro avviso da rivedere) e quella che vuole addentrarsi in un vero e proprio progetto di ingegneria costituzionale radicale e innovativa o comunque tale da rivedere alcuni principi generali della Costituzione. Nel primo caso ci troviamo di fronte ad un normale processo di revisione costituzionale che trova nel vigente ordinamento gli strumenti giuridici adatti allo scopo, e pertanto l'attuale Parlamento avrebbe i mezzi ed i poteri per procedere di conseguenza. Esso sarebbe, tra l'altro, legittimato a provvedere a talune correzioni derivanti dal nuovo scenario politico messo in essere dal sistema elettorale maggioritario voluto dal popolo col *referendum*. Un tentativo in questo senso è stato rappresentato dall'istituzione nella precedente legislatura di una speciale commissione parlamentare per le riforme istituzionali con il compito di predisporre un testo di riforma dell'attuale ordinamento costituzionale. I lavori terminarono l'11 gennaio del 1994 con un progetto di legge costituzionale che però non ebbe seguito a causa delle note vicende politiche che portarono alla elezione del nuovo Parlamento.

Nel secondo caso si tende invece a riscrivere una nuova Carta costituzionale sostanzialmente diversa da quella vigente e conseguentemente dovrà essere il popolo sovrano a decidere, tanto più che l'attuale Parlamento, eletto con un sistema maggioritario, sia pure ibrido, non rispecchia il

pluralismo delle tendenze e le sensibilità variegate del corpo elettorale.

A noi sembra più giusto percorrere questa seconda strada per avere un nuovo quadro normativo di riferimento che regoli i poteri dello Stato e delle Regioni, del Parlamento e del Governo, l'ordinamento e l'amministrazione della Giustizia e che detti nuovi principi ispiratori in campo economico, dei diritti civili, delle libertà. Un così profondo lavoro di aggiornamento che deve dare alle generazioni future la tanto attesa «Seconda Repubblica» non può avvenire se non con la costituzione di un'apposita Assemblea costituente che deve trarre la sua legittimità dal potere sovrano che appartiene al popolo. La proposta è di affiancare al Parlamento regolarmente eletto nel marzo scorso, e che deve poter svolgere compiutamente il mandato affidatogli (preminenti sono il risanamento del debito pubblico, l'avvio della ripresa economica e la razionalizzazione della pubblica amministrazione), un'Assemblea costituente che abbia appunto «poteri costituenti» e sia eletta col sistema elettorale proporzionale per essere il più rappresentativa possibile.

L'Assemblea dovrà elaborare ed approvare un coerente progetto di revisione costituzionale (ed eventualmente indicare nuovi meccanismi elettorali) nel termine massimo di diciotto mesi e non dovrà interferire con l'attività ordinaria del Parlamento e del Governo che, naturalmente, risponderà per il rapporto di fiducia alle Camere e non all'Assemblea costituente.

Il progetto approvato dai Costituenti entrerà in vigore dopo l'indizione di apposito *referendum* sempre che la maggioranza degli elettori si pronunci positivamente. Avremo così da un lato la possibilità di consentire al Parlamento e al Governo le

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proprie funzioni senza i sussulti a corrente alterna di questi ultimi mesi dovuti ad intemperanze interne ed esterne alla maggioranza, e dall'altro lato la conferma o meno di una volontà popolare riformatrice, volontà che non va interpretata dai capi popolo di turno, ma che deve scaturire esclusivamente, come legittimo in una democrazia liberale, dal potere sovrano che viene esercitato soltanto dal corpo elettorale. Altre alternative non ve ne sono, perchè invenzioni cerebrali come il Governo delle regole o il Governo costituente hanno il sapore di misure autoritarie che finirebbero per esautorare i cittadini italiani da un compito che in una repubblica democratica compete a loro e che solo loro possono delegare.

Su questa iniziativa legislativa i proponenti intendono impegnarsi per raccogliere le adesioni dei consigli regionali e le firme di almeno cinquantamila elettori da aggiungere a quella dei parlamentari pro-

prio per dare più forza al disegno di legge e per sottolineare il fatto che recepisce istanze che provengono dalla popolazione, dal mondo produttivo e civile che sopporta il vincolo di norme ormai non più attuali.

I punti principali del disegno di legge sono: elezione di cento cittadini con il sistema proporzionale in tre grandi circoscrizioni e nomina di altri cinque membri da parte dei primi, scelti con voto limitato tra i membri della Corte costituzionale che con la loro competenza ed esperienza potranno dare un validissimo apporto ai lavori della Assemblea costituente; ampia incompatibilità con le altre cariche elettive e con quelle del Governo nazionale e delle amministrazioni locali; approvazione del testo della nuova Carta costituzionale a maggioranza qualificata dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea costituente; approvazione con *referendum* popolare del testo votato dall'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. È costituita un'apposita Assemblea per predisporre il nuovo testo della Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. L'Assemblea è composta da cento membri eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, in liste di candidati concorrenti e da cinque membri eletti, con le modalità di cui all'articolo 5, tra i membri della Corte costituzionale in carica ovvero cessati dalle funzioni.

Art. 3.

1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale.

2. Ogni elettore dispone di un voto di lista. Egli ha facoltà di attribuire una preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.

Art. 4.

1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti come segue:

I circoscrizione, capoluogo Roma: Lazio - Emilia Romagna - Toscana - Abruzzo - Marche - Umbria;

II circoscrizione, capoluogo Napoli: Campania - Sicilia - Puglia - Calabria - Sardegna - Basilicata - Molise;

III circoscrizione, capoluogo Milano: Lombardia - Piemonte - Veneto - Liguria Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige - Valle d'Aosta.

Art. 5.

1. Per quanto non previsto e in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, relativamente al sistema di elezione, alle procedure elettorali e alla disciplina delle campagne elettorali.

Art. 6.

1. La carica di membro dell'Assemblea costituente è incompatibile con quella di:

- a) membro del Governo;
- b) parlamentare europeo;
- c) parlamentare nazionale;
- d) consigliere o assessore regionale;
- e) consigliere o assessore provinciale;
- f) consigliere o assessore di comune capoluogo di provincia.

2. Ai membri dell'Assemblea sono estese le altre incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento nazionale.

3. Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma 2, il rappresentante risultato eletto deve dichiarare, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

4. Qualora il rappresentante non vi provveda, è dichiarato decaduto ed è sostituito con il candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

5. L'Assemblea giudica sui titoli di ammissione dei propri membri.

Art. 7.

1. Le elezioni per l'Assemblea costituente sono indette con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Tutti i sindaci danno notizia, con appositi avvisi, della convocazione dei comizi.

Art. 8.

1. L'Assemblea costituente tiene la sua prima riunione in Roma, nella sede della Camera dei deputati, il ventesimo giorno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

2. Nella prima seduta dopo le elezioni l'Assemblea, presieduta provvisoriamente dal membro più anziano, provvede alla nomina, con voto limitato a tre nomi, dei cinque membri di cui all'articolo 2.

3. L'Assemblea delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni degli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione della Repubblica italiana.

5. L'Assemblea per l'organizzazione dei suoi lavori si avvale delle strutture e del personale delle Presidenze della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 9.

1. L'Assemblea ha facoltà di disporre le audizioni che ritiene utili all'approfondimento dei temi in discussione per conoscere proposte ed orientamenti dei rappresentanti delle categorie produttive e del mondo culturale e scientifico.

2. L'Assemblea delibera il nuovo testo della Costituzione a maggioranza di tre quinti dei componenti entro diciotto mesi dalla data della prima seduta.

3. Il nuovo testo della Costituzione è sottoposto a *referendum* popolare entro tre mesi dalla sua approvazione, è immediatamente promulgato ed entra in vigore entro trenta giorni se approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. L'Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione.

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995.

